

Processo civile - Opposizione a cartella *ex art. 24 D.Lgs 46/1999* - Difetto di motivazione della cartella - Insussistenza.

Processo civile - Riassunzione del giudizio a seguito sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale - Produzione nuovi documenti - Difetto di tempestiva contestazione - Ammissibilità.

Corte di Appello di Milano - 06/14.03.2008 n. 320 - Pres. Ruiz- Rel. De Angelis - I.N.P.S. (Avv. Mogavero) - B spa (Avv.ti Trifirò, Favalli).

Non sussiste vizio motivazionale della cartella di pagamento laddove quest'ultima sia conforme alle disposizioni del decreto ministeriale approvativo del relativo modello, contenga l'indicazione del titolo della pretesa, del periodo di riferimento, di tipologia ed entità della contribuzione e richiami, sia pur con l'indicazione dei soli relativi periodi, il verbale d'accertamento così d'aver consentito il pieno controllo del soggetto ingiunto, confermato dalla compiutezza della difesa nel merito.

Devono ritenersi ammissibili ed utilizzabili ai fini del decidere nuove produzioni documentali che il convenuto abbia allegato alla memoria di costituzione nel giudizio riassunto a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale, laddove il ricorrente in riassunzione nulla abbia al riguardo tempestivamente eccepito.

FATTO - Con sentenza n. 158 del 2005 il tribunale di Como ha dichiarato nulla la cartella esattoriale per €. 171,771,81 più 5,56 emessa contro la s.p.a. B Italia dall'Esatri - contumace - su istanza dell'Inps ed ha dichiarato interamente compensate le spese.

Secondo il tribunale la cartella è indecifrabile ed utilizza una motivazione che fa riferimento ad un verbale di ispezione durata due anni e mezzo in cui manca ogni riferimento al rapporto giuridico di soci della cooperativa S.l. avviati presso la B - e dai verbalizzanti ritenuti dipendenti di quest'ultima *ex art. 11. n. 1369 del 1960* - e la cooperativa stessa.

Contro la sentenza il 27 settembre 2005 ha proposto appello l'Inps, sostenendo come la cartella, fosse valida e come comunque il tribunale avrebbe dovuto decidere sulla fondatezza della pretesa azionata attraverso la cartella, posto che il giudizio di opposizione a cartella apre un ordinario processo di cognizione inerente i diritti appunto azionati attraverso la cartella stessa. E la pretesa dell'Inps, ha sostenuto sempre l'appellante, è fondata e perché, contrariamente a quanto sostenuto in sede d'opposizione, la l. n. 1369 del 1960 è applicabile *ratione temporis*, e in quanto dagli accertamenti ispettivi è emerso che i lavoratori avviati dalla cooperativa presso la B, alcuni dei quali *in nero*, non svolgessero le mansioni di facchinaggio e movimentazione

delle merci, come pattuito in contratto d'appalto con la B, ma le stesse mansioni, anche di produzione, dei dipendenti di quest'ultima.

L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza, confermarsi la cartella opposta o, in subordine, condannarsi la società a pagare le somme, anche inferiori, dovute, previa ammissione delle prove testimoniali richieste in primo grado.

L'appellata ha resistito.

Ammesse ed assunte le prove testimoniali, all'udienza del 6 marzo 2008 la causa è stata discussa e decisa per i seguenti motivi.

DIRITTO

1 Nella cartella in questione (pag. 2) sono indicati il titolo della pretesa, i periodi di riferimento, la tipologia e l'entità dei contributi non pagati e delle relative sanzioni, distinti con riguardo alle varie scadenze. In essa, in particolare, si richiama il verbale ispettivo effettuato "dal 6/1998 al 12/2000", notificato alla società, in cui sono indicate le ragioni alla base delle violazioni della medesima.

Per un verso, quindi, il contenuto della cartella corrisponde al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, cui rinvia l'art. 25 d.p.r. n. 602, modificato dall'art. 11 d.lgs. n. 46 del 1999; per un altro verso, esso consente il controllo del soggetto ingiunto sull'imposizione, che nella specie vi è appunto stato, come dimostra la compiutezza della difesa che l'opponente ha svolto, e quindi ha potuto svolgere, già in primo grado.

Il tribunale ha quindi errato nel dichiarare nulla la cartella stessa; declaratoria che avrebbe comunque dovuto importare che il tribunale stesso si pronunziasse ugualmente sul merito della controversia, posto che l'opposizione a cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti e gli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere - come ha fatto nella specie - oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato dalla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (ad es., Cass. 20 aprile 2002, n. 5763 (1)).

2 Quest'ultima considerazione, messa in relazione alle considerazioni di cui appresso, ai paragrafi 2.1. e 2.2., toglie in ogni caso valore al profilo della validità della cartella, e induce ad esaminare appunto il merito della controversia, premettendosi, al riguardo, che le circostanze di fatto utili *sub specie* dell'art. 11. n. 1369 del 1969 sono state sufficientemente allegare - e dedotte a prova - dall'ente sin dalla memoria costitutiva avanti il giudice poi dichiaratosi territorialmente incompetente (pagg. 8-11), e che sulla successiva produzione documentale dell'Inps in sede di

costituzione avanti il tribunale di Como nulla la società ha *ivi* eccepito. Del resto, nulla ha neppure eccepito in ordine alle ulteriori circostanze di fatto che sarebbero state allegare dall'ente nella nuova memoria costitutiva depositata dopo la riassunzione della causa.

I documenti predetti sono dunque utilizzabili. Quanto alle dichiarazioni rese da terzi agli ispettori, però, ritiene la corte che possano solo concorrere alla formazione del convincimento nell'ambito della valutazione complessiva del materiale probatorio a disposizione.

2.1 Detto questo e passando all'esame del merito dell'appello, va premesso che il contratto d'appalto tra la B e la società cooperativa ha ad oggetto il carico-scarico e la movimentazione delle merci. E' allora fondamentale verificare se i lavoratori inviati dalla seconda presso la prima società siano stati o meno adibiti a tali attività.

Assai poco emerge, al riguardo, circa il cantiere di Monfalcone, sul quale il teste M., uno degli ispettori che eseguì l'ispezione in questione, ha riferito solo sulla base delle dichiarazioni di due lavoratori. Il che, alla luce dei rilievi di cui *sub* 2, è insufficiente al raggiungimento della prova dei fatti.

2.2 Quanto ai lavoratori impiegati nello stabilimento di Novedrate, le dichiarazioni rese in sede ispettiva sono più numerose. Esse sarebbero altresì corroborate dalla testimonianza di M., che non ha però precisato come abbia potuto verificare di persona che i lavoratori della cooperativa fossero adibiti a mansioni produttive, e quali fossero. Soprattutto, la circostanza è stata smentita categoricamente dal teste G., all'epoca direttore dello stabilimento, e quindi particolarmente a conoscenza dei fatti, e, si badi bene, pienamente attendibile per non avere più rapporti con la società appellata.

Il quadro probatorio è dunque incerto, e l'incertezza non può che riflettersi a danno di *qui dicit*, e cioè dell'Inps, *ex art.* 2697, comma 1, cod. civ. In proposito va solo aggiunto che il teste B., a differenza di quanto indicato nel prospetto depositato dall'ente il 24 ottobre 2007, lavorava nello stabilimento di Misinto, come risulta non tanto e non solo dal doc. 7 prodotto in primo grado dall'ente stesso, ma, soprattutto, dalla dichiarazione da lui resa in sede ispettiva.

2.3 Le numerose dichiarazioni raccolte in tal sede e confermate da M. hanno invece trovato riscontro, quanto all'unità produttiva di Misinto, nelle testimonianze di A., B. e, anche se solo in parte di P. Deve quindi ritenersi provato che i lavoratori inviati dalla cooperativa fossero in larga parte adibiti ad attività estranee al contratto d'appalto (in larga parte produttive ma anche d'imballaggio, anche quest'ultima non compresa da tale contratto), che prendessero ordini da personale della B, che utilizzassero strumenti e materiale di quest'ultima. Ricorre, dunque, la fattispecie di cui all'art. 1 l. n. 1369 del 1960, in proposito sottolineandosi come l'avvenuta

abrogazione della stessa da parte del d. lgs. n. 276 del 2003 non operi *ratione temporis*, e come non siano pertinenti i contrari richiami della società ad enunciati giurisprudenziali che riguardano i ben diversi profili *penali* della materia e l'applicazione della norma più favorevole inerente alla materia stessa.

Circa la divergenza numerica lamentata ancora nella memoria costitutiva dell'appellata, va osservato come già nella cartella opposta si sia tenuto conto del numero inferiore di lavoratori.

3 In conclusione, in riforma della sentenza appellata, la B dunque pagare all'Inps il solo importo di €. 41.631,00 riferito ai lavoratori impiegati a Misinto nei conteggi da questo depositati il 24 ottobre 2007 su invito della corte e non contestati, oltre le relative somme aggiuntive sino al saldo, a quest'ultimo proposito ricordandosi come per i debiti accertati prima del 30 settembre 2000 il regime sanzionatorio più favorevole dell'art 116 l. n. 388 del 2000 si risolva - v. comma 18 - in un credito contributivo successivamente congruabile ratealmente nell'arco di un anno.

La fondatezza solo parziale della pretesa dell'istituto importa, e comunque rende equa, la compensazione delle spese dei gradi per metà, a norma dell'art. 92 cod. proc. civ. La residua quota, liquidata in €. 2.500,00 complessivi per grado, di cui €. 1.500,00, di onorari, 600,00 di diritti, segue la soccombenza.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2002, p. 1223